

# SCHEDA INFORMATIVA

## PRESTAZIONI PER CONVIVENTI

(ART. 16, 16A E 18 DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA)

### Versamento di una rendita per conviventi

La rendita per conviventi viene versata in caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita (di vecchiaia o d'invalidità), se sono soddisfatte le condizioni del regolamento. La CPE deve ricevere la notifica di convivenza prima del decesso dell'assicurato e la rendita per conviventi deve essere richiesta per iscritto entro tre mesi dal decesso dell'assicurato.

### Persone aventi diritto

I conviventi superstiti hanno diritto alle prestazioni solo se i due partner non sono coniugati o legati in unione domestica registrata ai sensi della legge sull'unione domestica registrata, né hanno un rapporto di parentela tra di loro (ai sensi dell'articolo 95 CC).

Se il convivente superstite percepisce già una rendita per coniuge o per convivente da un'altra cassa pensione, inferiore a quella della CPE, la CPE eroga la differenza a titolo di rendita.

Se il convivente o la convivente superstite si sposa, il diritto alla rendita per conviventi si estingue. Al suo posto viene versata un'indennità pari a tre rendite annuali.

### Premesse per la rendita per conviventi

Al momento del decesso devono essere soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti premesse:

- Il convivente ha superato il 35° anno di età e può provare che negli ultimi 5 anni prima del decesso ha vissuto ininterrottamente in unione di fatto con l'assicurato deceduto presso lo stesso domicilio ufficiale e la stessa economia domestica o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
- La convivenza deve essere durata almeno cinque anni prima che la persona assicurata compiesse 70 anni, a meno che non si debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
- La persona assicurata o beneficiaria di una rendita (di vecchiaia o d'invalidità) ha annunciato per iscritto la convivenza alla CPE quando era in vita.
- La CPE deve ricevere la richiesta scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi, al più tardi tre mesi dopo il decesso della persona assicurata o beneficiaria di una rendita (di vecchiaia o d'invalidità).

### Notifica della convivenza

La persona assicurata o beneficiaria di una rendita comunica la convivenza alla CPE quando è in vita, utilizzando il modulo «Dichiarazione di convivenza» ([www.pke.ch](http://www.pke.ch) → Schede e moduli).

Essa comunica alla CPE anche lo scioglimento della convivenza.

### **Ammontare della rendita per conviventi**

L'ammontare della rendita per conviventi corrisponde a quello della rendita per coniugi ed è stabilito nel piano di previdenza, che è disponibile presso il datore di lavoro e la CPE.

Qualora l'unione di fatto abbia durato meno di 10 anni, l'importo della rendita per convivente viene ridotto se il convivente superstite è più giovane di più di 15 anni. La rendita per coniugi si riduce del 3 % - ma al massimo del 50% - dell'importo della rendita per conviventi per ogni anno intero che supera i 15 anni.

### **Versamento parziale del capitale in caso di decesso**

Dopo un decesso, i superstiti possono ritrovarsi a dover sostenere a breve termine spese inaspettate, sia per un funerale dignitoso sia per altre spese connesse al decesso, per esempio la gestione della successione. Alla morte di un assicurato attivo o di un beneficiario di rendita di invalidità, il convivente può chiedere una prestazione unica in capitale per l'ammontare di sei mensilità. La richiesta deve pervenire alla CPE prima del primo versamento della rendita. Occorre dunque inoltrare la richiesta tempestivamente. Con tale versamento di capitale la rendita si riduce di conseguenza.

### **Rendita per orfani**

Per informazioni consultare la scheda informativa «Prestazioni in caso di decesso».

### **Capitale di decesso**

Se l'aveve di vecchiaia disponibile al momento del decesso è più elevato del capitale necessario a finanziare le rendite per conviventi e orfani, la differenza viene versata come capitale di decesso.

I riscatti volontari personali, i rimborsi di prelievi anticipati per proprietà di abitazione e i rimborsi in seguito a divorzio, che sono stati effettuati durante l'ultimo rapporto di previdenza con la CPE, assieme agli interessi maturati su queste somme, non sono calcolati ai fini della determinazione del suddetto avere di vecchiaia, ma vengono in ogni caso versati sotto forma di capitale di decesso. Le prestazioni di entrata apportate da precedenti rapporti di previdenza e i trasferimenti dalla previdenza vincolata (pilastro 3a) non sono considerati riscatti.

I prelievi anticipati per proprietà di abitazione, i trasferimenti di averi di vecchiaia in seguito a divorzio e le riduzioni dell'aveve di vecchiaia dovute al pensionamento parziale, che sono avvenuti durante l'ultimo rapporto di previdenza, vengono dedotti dagli importi elencati nel paragrafo precedente e portano ad una diminuzione del capitale aggiuntivo versato.

In caso di decesso di un pensionato, il capitale di decesso corrisponde al 300% della corrente rendita di vecchiaia target annua, meno la somma delle rendite già versate

Affinché il convivente abbia diritto al capitale di decesso o a parte di esso, la persona assicurata deve comunicarlo alla CPE quando è ancora in vita, utilizzando il modulo «Modifica dei beneficiari del capitale di decesso». Consultare la scheda informativa «Beneficiari del capitale di decesso» per ulteriori dettagli, esempi di calcolo e informazioni.

**Documenti necessari in caso di decesso**

In caso di decesso occorre inoltrarci i moduli «Notifica di decesso», «Richiesta di rendita per coniugi/conviventi» e/o «Richiesta di rendita per orfani» e copie dei documenti elencati nei moduli

Il partner convivente superstite deve presentare alla CPE la richiesta di rendita per conviventi entro tre mesi.

**Riduzione delle prestazioni**

Se alla morte dell'assicurato le prestazioni della CPE, sommate ad altri redditi computabili, superano l'80 % dell'ultimo salario annuo annunciato, esse vengono ridotte in modo da non superare il suddetto limite.

Per redditi computabili si intendono in particolare le prestazioni dell'AVS, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Per maggiori dettagli rimandiamo all'articolo 26 del regolamento di previdenza.

**Riserva di modifiche**

La CPE può modificare in qualsiasi momento le premesse nonché le tipologie e gli importi delle prestazioni.